



Ministero della Giustizia  
Centro Penitenziario  
di Napoli Secondigliano



Consiglio Regionale della  
Campania  
Garante delle persone  
sottoposte a misure restrittive  
della libertà personale

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI  
REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI  
RISTRETTI NEL CENTRO PENITENZIARIO DI  
NAPOLI SECONDIGLIANO**

## PROTOCOLLO D'INTESA

### PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI

#### RISTRETTI NEL CENTRO PENITENZIARIO DI NAPOLI SECONDIGLIANO

Il protocollo d'intesa è sottoscritto tra:

- la Regione Campania;
- il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano;
- il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania.

Visti gli articoli. 13,15. 17,21,47,47 bis, 47 ter, 48 della legge n 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

**Premesso che:**

- a. Il 3 ottobre 2000, il Presidente della Regione Campania ed il Ministro della Giustizia hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il Ministero della Giustizia finalizzato all'avvio di una collaborazione tra il Ministero della Giustizia (D.A.P. - U.C.G.M. e Organizzazione Giudiziaria) e l'ente Regione che consenta la realizzazione di una serie di programmi d'intervento congiunto in ambito regionale che tenga conto della peculiarità della realtà locale, nel comune obiettivo del recupero di risorse umane ed energie sociali compresse dal disadattamento, anche come strategia di contenimento del fenomeno criminalità;
- b. tale Protocollo d'Intesa prevede, tra l'altro, che:
  - b.1 il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari, nei servizi minorili della Giustizia, o in misura alternativa sul territorio della Campania, rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali;
  - b.2 per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento, la Regione Campania, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, recependo le diverse indicazioni nel merito formulate dalla Commissione Nazionale per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, s'impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per la creazione delle condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra Amministrazione Penitenziaria, Giustizia Minorile (rappresentate nel loro insieme a livello regionale rispettivamente dal Provveditorato regionale e dal Centro per la Giustizia Minorile), Ente Locale e organizzazioni di volontariato.
- c. la legge regionale della Campania 24 luglio 2006, n. 18, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 e 20 luglio 2010, n. 7 e 6 agosto 2010,

- n. 8 ha istituito, presso il Consiglio regionale, l'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- d. la legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, ad oggetto "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328" all'art.8, lettera o) prevede tra le funzioni della Regione quella di promozione di nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni sociali, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La medesima norma stabilisce inoltre, all'art. 16, che la Regione Campania, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali;

Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

#### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa che viene stipulato, nel rispetto delle reciproche competenze e finalità istituzionali, per l'attuazione di un intervento volto al reinserimento sociale dei detenuti ristretti nel Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano da attuarsi mediante lo svolgimento di attività agricole nel tenimento agricolo interno al Centro Penitenziario medesimo, nell'ambito delle politiche volte a garantire la sicurezza sociale nonché a ridurre il rischio di recidiva, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, riconosciuti dalla normativa internazionale, nazionale e regionale in materia.

#### **Art. 2**

Le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa riguarderanno:

- la costituzione di una cooperativa sociale di "tipo B" cui partecipino i detenuti ristretti nel Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano;
- la coltivazione del tenimento agricolo interno al Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano;
- la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli prodotti nel su citato tenimento agricolo;

#### **Art. 3**

La Regione Campania per l'attuazione delle iniziative di cui al presente atto si impegna a:

- garantire l'apporto dei propri funzionari;
- fornire sostegno tecnico ed economico per sostenere il percorso in oggetto e la cooperativa sociale con la messa a disposizione di competenze e know how per la formazione e l'assistenza tecnica.

#### **Art. 4**

Il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano si impegna a:

- individuare, tra i detenuti presenti, i soggetti partecipanti all'iniziativa;
- rendere disponibile il tenimento agricolo interno al Centro Penitenziario medesimo per lo svolgimento delle attività della cooperativa sociale.

#### **Art. 5**

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania si impegna a promuovere l'iniziativa nelle sedi opportune, anche al fine di offrire una prospettiva di mercato ai prodotti della costituenda cooperativa.

#### **Art. 6**

Le attività previste dovranno essere realizzate di concerto tra le Amministrazioni che sottoscrivono il presente documento e a tal fine, con successivo atto, verrà istituito un gruppo di lavoro congiunto, deputato alla pianificazione delle attività ed al relativo monitoraggio.

La durata del presente atto è pari a 36 mesi, a far data dalla stipula.

Il presente atto, composto da 3 pagine, viene redatto in triplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto


Napoli, 17 giugno 2013

Regione Campania

Assessore all'Agricoltura

Piano di Sviluppo Rurale - Foreste, Caccia e Pesca

Daniela Nugnes




Ministero della Giustizia

Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano

Il Direttore

Liberato Guerriero



Consiglio Regionale della Campania

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive  
della libertà personale della Campania

Adriana Tocco

